

F. PA

Csm Roma 09/12/2015
Protocollo P 22581/2015

G. PA



Consiglio Superiore della Magistratura

prima commissione/R/OR 1R

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al PRESIDENTE della
Corte Costituzionale
R O M A

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
R O M A

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

Al PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

Al SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Al PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
R O M A

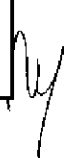
All'ISPETTORATO GENERALE
del Ministero della Giustizia
R O M A

Al MINISTERO della GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Organizzazione



F. PA

Csm	Roma	09/12/2015
	Protocollo	P 22581/2015



Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
Ufficio Secondo
ROMA

G. PA

OGGETTO: Pratica num. 29/XX/2014

Modifica di alcuni criteri della circolare sugli incarichi extragiudiziari n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 2 Dicembre 2015, ha adottato la seguente delibera:

"Nuova circolare sugli incarichi extragiudiziari sostitutiva della n. 19942 del 3 agosto 2011 così come modificata nella seduta del 23 luglio 2014.

RELAZIONE**1. Inquadramento normativo.**

L'art. 16 comma R.d. 12/1941, al primo e secondo comma, prevede che:

I magistrati privati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, deputato o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione, salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

La *ratio* di tale disposizione risiede nell'esigenza, coerente con i principi costituzionali in materia, di assicurare l'esplicazione in totale indipendenza della funzione giudiziaria rispetto alla quale la libertà dei singoli recede. A ciò si accompagna anche l'interesse pubblico di evitare che lo svolgimento di talune attività extragiudiziarie possano pregiudicare, in via soggettiva od oggettiva, gravemente la credibilità e il prestigio del magistrato e, di riflesso, dell'ordine giudiziario.

La disposizione in discorso trova un'egida costituzionale nell'art. 108, primo comma, Cost., che opera una *relatio* alle norme di ordinamento giudiziario, prevedendo all'uopo esplicitamente la riserva assoluta di legge nonché si interconnette con la posizione costituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura e con i poteri che, conseguentemente, la Carta fondamentale ad esso attribuisce.

Ne discende che il Csm è titolare del potere di autorizzare gli incarichi extragiudiziari, potere connotato da forte discrezionalità, per la ricorrente necessità di apprezzare la compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio e con le funzioni giudiziarie in concreto svolte e l'inesistenza di compromissioni del prestigio della magistratura, e ciò pur quando una norma di legge sancisca la possibilità di conferimento di un incarico ad un magistrato.

Infatti, se, per un verso, non sono possibili dubbi che il magistrato sia titolare degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino (Corte cost., sentenze n. 100 del 1981 e n. 224 del 2009), per altro verso, deve ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale.

Non v'è dubbio che lo *status* del magistrato sia caratterizzato da diritti e doveri che, avuto riguardo alla specificità della funzione giudiziaria, senza dubbio investono il suo comportamento anche fuori dell'ufficio, per cui, pur quando ci si trovi al cospetto dell'esercizio di un diritto di libertà di rango costituzionale, il magistrato deve responsabilmente valutare che l'attività in concreto espletata non



F. PA

Csm	Roma	09/12/2015
	Protocollo	P 22581/2015



G. PA

comprometta la sua immagine e credibilità, in termini di indipendenza e di imparzialità, e deve curare che questa si svolga con modalità tali da non risultare pregiudizievole per il servizio giustizia. E' parimenti pacifico che l'esercizio di tale potere discrezionale possa essere codificato in via preventiva da parte dell'Organo consiliare che ne è titolare attraverso la propria potestà regolamentare, in virtù della sua qualità di *vertice organizzativo* dell'Ordine giudiziario (ma sul punto *amplius infra sub. 2*).

Tali argomentazioni confortano pienamente la scelta del C.S.M. di regolamentare, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, le modalità del regime autorizzatorio relativo agli incarichi extragiudiziari; si è, infatti, costantemente ritenuto che l'autorizzazione degli incarichi extragiudiziari dei magistrati, prevista dall'art. 16, comma secondo, del R.D. 12/1941 si ponga su di un piano di specialità rispetto alla normativa generale del pubblico impiego dettata dall'art. 53, D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto delle specificità che connotano lo status del magistrato.

In merito, preme ancora ribadire che il C.S.M. è stato sempre contrario ad una applicazione indiscriminata delle disposizioni sul pubblico impiego al personale di magistratura. Ciò in quanto si ritiene che il C.S.M. non faccia parte della pubblica amministrazione in senso soggettivo e che tale peculiarità giustifichi la non applicazione *in parte qua* della normativa che disciplina in via generale la procedura di rilascio dell'autorizzazione.

Né tale complessivo assetto è *in parte qua* immutato per effetto dall'art. 53, 6° comma, lett. f bis, d.leg. 30 marzo 2001 n. 165, in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, nel testo da ultimo modificato dall'art. 2, comma 13 quinquies, lett. b, d.l. 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 ottobre 2013 n. 125, il quale, nel prevedere che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, e nello stabilire (con una norma che sanziona con la nullità gli atti e i provvedimenti di segno contrario adottati dalle amministrazioni di appartenenza) che gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, esclude tuttavia - espressamente - i compensi derivanti da « *da attività (...) di docenza e di ricerca scientifica* ».

Infatti, come statuito dalle Sezioni Unite civili, con sentenza del 10 dicembre 2013, n. 27493 (ma conforme è anche la sentenza sempre del supremo giudice di nomofilachia 28 novembre 2007, n. 24669), la novella non ha eliminato una potestà autorizzatoria del Consiglio anche per gli incarichi («per tale intendendosi l'attività destinata a svolgersi nel contesto di un rapporto di collaborazione appositamente instaurato con soggetti conferenti») di docenza, avendo riaffermato che il rapporto tra l'art. 16, 1° comma, r.d. 12/41 e l'art. 53 d.leg. 165/01 va costruito in termini di integrazione qualitativa, con conseguente residuo dovere del Csm di verificare l'assenza di ragioni ostative connesse al prestigio della funzione giudiziaria ovvero alla funzionalità del singolo ufficio giudiziario, che si oppongano a che quel particolare incarico sia svolto da quel determinato magistrato.

Più precisamente, il rapporto fra la disposizione derogatoria di nuovo conio e l'ordinamento giudiziario non si pone in termini di abrogazione, ma di persistente coordinamento ed integrazione. Non va sul punto trascurato che, in ragione del principio generale stabilito dall'art. 276 R.D. n. 12/41, che prevede che le norme sugli impiegati civili dello Stato si applichino ai magistrati solo nei limiti della compatibilità, in caso di contrasto od anche di mero disallineamento, prevale sempre la disciplina derivante dalla normativa di Ordinamento giudiziario. Soluzione questa, peraltro, coerente con il disposto di cui all'art. 108, primo comma, Cost., che nell'assicurare copertura costituzionale alla riserva di legge in materia di Ordinamento giudiziario, comunque, attribuisce preminenza alle prerogative riconosciute dal legislatore di Ordinamento giudiziario all'Organo di governo autonomo.

2. Fondamento della normazione secondaria e *ratio* della nuova circolare in materia.



F. PA

Csm

Roma

09/12/2015

Protocollo

P 22581/2015

G. PA

Si è fatto cenno alla sussistenza, anche in ragione della complessità della soggetta materia, di un potere di normazione secondaria di cui è titolare il Consiglio.

Va, al riguardo, rammentato che, con specifico riferimento alle Circolari mediante le quali il Consiglio Superiore si autolimita, fissando i principi dell'azione consiliare, si è autorevolmente considerato che *<si è tentato in tal modo di preconstituire un sistema di regole che assicurasse "l'uniforme esercizio del potere discrezionale, al riparo da immotivati e contingenti vagli soggettivi, dai quali può scaturire l'arbitrio", pur senza cancellare "quel minimo di elasticità decisionale indispensabile perché l'azione del Consiglio possa adeguarsi all'infinita varietà dei casi concreti">*¹.

Non va per altro verso ignorato che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2239/2009, legittima in materia l'esercizio del potere di normazione secondaria del C.S.M., laddove implicitamente riconosce la necessità che l'art. 16 R.D. 12/1941 e l'art. 53 D.Lgs. 165/2001 vadano integrati l'uno con l'altro, in virtù di un'attività interpretativa che non può che essere rimessa all'Organo di autogoverno.

Tuttavia, l'esperienza maturata nell'applicazione della previgente Circolare n. 19942/2011 del 3 agosto 2011, anche nella versione emendata dalla deliberazione del 23 luglio 2014, ha evidenziato taluni aspetti di criticità che hanno imposto un nuovo intervento di modifica, teso a riformare ma non a stravolgere totalmente un testo che, nel suo impianto generale, tuttora, conserva una piena validità.

Di qui, l'esigenza di una disciplina di ordine generale e sistematico a tutta la materia delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extragiudiziari (gli "incarichi di qualsiasi specie" previsti dall'art. 16, comma 2°, del R.D. n.12/1941), diversi da quelli elettivi e da quelli che comportano un collocamento fuori dal ruolo organico dei magistrati, che restano regolati da fonti differenti.

La normativa in oggetto, dunque, si riferisce ad attività che si aggiungono alla normale ed ordinaria attività lavorativa giurisdizionale e giudiziaria, mentre gli incarichi elettivi e quelli che determinano un collocamento fuori ruolo, si pongono come sostitutivi ed alternativi all'ordinaria attività giudiziaria.

Sulla scia di una consolidata e collaudata normazione secondaria, il Consiglio, con la presente delibera, ribadisce il carattere del proprio intervento che, in armonia con i principi fondamentali in materia di incarichi extragiudiziari da tempo già enunciati, è quello di procedere alla attenta valutazione di detti incarichi in considerazione dei valori costituzionali che assistono, da un lato, l'espletamento dei diritti di personalità dei magistrati e, dall'altro, l'indipendente esercizio della funzione giudiziaria, nonché la necessità che gli incarichi stessi non interferiscano in senso penalizzante per il cittadino-utente con lo svolgimento del lavoro d'ufficio.

Al contempo, inoltre, si è inteso rendere la disciplina consiliare e il relativo dato normativo caratterizzati da maggiore trasparenza e chiarezza e, quindi, di più agevole applicazione, nonché individuare soluzioni idonee a risolvere alcuni profili problematici – quali la durata del procedimento deliberativo e l'autorizzazione per gli incarichi conferiti da soggetti privati – oggetto di complessità procedurali e, talvolta, di contenzioso amministrativo, assicurando una risposta chiarificatrice alle più ricorrenti questioni applicative poste dalla precedente circolare.

3. Linee guida della nuova circolare

Nella nuova versione della circolare sono agevolmente riconoscibili due linee di tendenza.

Per un verso, vi sono novità finalizzate a favorire una semplificazione dei meccanismi di esercizio del potere autorizzatorio da parte del CSM, avendo verificato che molte istanze riguardano attività

¹ Relazione della Commissione presidenziale per lo studio dei problemi concernenti la disciplina e le funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, presieduta dal Prof. Livio Paladin, Istituita con D.M. 26 luglio 1990, in Documenti Giustizia, 1991, 130.



F. PA

Csm

Roma

09/12/2015

Protocollo

P 22581/2015

G. PA

extragiudiziare che impegnano il magistrato per un tempo limitato e hanno una sicura ricaduta positiva sull'attività giudiziaria svolta dall'istante.

Per altro verso, sono state introdotte modifiche che hanno come scopo quello di rendere più stringente ed effettivo il potere di controllo da parte del CSM, soprattutto con riferimento ai casi, statisticamente non numerosi, di incarichi conferiti da enti o soggetti privati, ovvero per i quali sia previsto un impegno molto gravoso per il magistrato oppure compensi molto elevati.

Ulteriori mutamenti hanno avuto ad oggetto aspetti secondari, con lo scopo di restituire alla normativa una maggiore effettività.

L'esercizio delle funzioni giudiziarie presso gli organi di giustizia tributaria continua a non abbisognare in generale alcuna forma di autorizzabilità: tuttavia, la modifica introdotta ha lo scopo di rendere effettiva una forma di controllo successivo in luogo di quella del controllo generalizzato biennale, prevista nel testo previgente della circolare, che era una forma di verifica sostanzialmente rimasta inattuata (articolo 2.2.).

Con riferimento agli incarichi non autorizzabili, in sostituzione della disciplina contenuta nella precedente circolare che non fissava alcun limite orario all'impegno extragiudiziario, all'articolo 3.3. si è inteso introdurre una disciplina specifica che, pur non prevedendo tetti assoluti (in ossequio all'orientamento del giudice amministrativo in materia), ha inteso indicare un monte ore congruo, individuato in ottanta ore di impegno per ciascun anno, oltre il quale la presunzione di non conciliabilità con l'ordinato svolgimento del servizio potrà essere superata in considerazione delle specificità del caso concreto.

Per gli incarichi che comportano uno spostamento del richiedente all'estero o in luoghi distanti dalla sede di servizio si è voluto stabilire che, ai fini della verifica della compatibilità dell'incarico con le esigenze di servizio e di esercizio delle funzioni giudiziarie, il CSM tenga conto anche dei tempi di spostamento e della durata complessiva dell'incarico (articolo 7.1.).

Si è inteso, altresì, stabilire il CSM decida sulla richiesta tenendo conto non solo dei pareri del capo dell'ufficio e del consiglio giudiziario, ma anche di qualsiasi altra informazione (non anonima) riguardante il magistrato interessato (articolo 7.4.).

In generale, si è previsto che i dirigenti degli uffici ed i consigli giudiziari, nel rilasciare i visti o i pareri, evidenzino eventuali profili di pregiudizio per il prestigio o per l'immagine di indipendenza e imparzialità del magistrato, oltre che ovviamente pronunziarsi sulla compatibilità dell'incarico richiesto con l'attività del richiedente, anche considerando i tempi di deposito delle motivazioni dei provvedimenti adottati nel suo ufficio (articolo 13.1.).

Allo scopo di evitare disomogeneità, è stato previsto un termine unico, di trenta giorni, per la maturazione del meccanismo del 'silenzio assenso'. Segnatamente, è stato unificato il termine per la formazione del provvedimento favorevole per silenzio assenso (scompare il termine brevissimo di 10 giorni), disciplinato in maniera specifica il funzionamento di tale 'meccanismo' e la possibilità per il CSM di adottare provvedimenti di revoca in autotutela (articolo 18).

Viene superata la superfetazione costituita dalla precedente distinzione delle tre procedure di autorizzazione, altamente semplificata, semplificata e ordinaria, già prevista dalla circolare 19942/11, come modificata dalla deliberazione del 23 luglio 2014, sostituita ora con due procedure, quella semplificata e quella ordinaria.

La procedura semplificata è riservata agli incarichi di docenza di breve durata (compresi quelli conferiti da enti privati che operino su incarico di enti o soggetti di diritto pubblico, ovvero da case editrici o enti di formazione di rilievo nazionale), che non superino, pure se sommati, un monte orario annuo.

La procedura ordinaria è destinata, in via oggettiva, agli incarichi di docenza di maggiore durata ed a tutti gli altri incarichi, soprattutto per quelli conferiti da enti privati e università telematiche (articolo 16.1.) ed in via soggettiva a talune specifiche categorie di magistrati (articolo 17.2.).

Le due procedure si differenziano per la tipologia di documentazione da allegare alla istanza: quella semplificata prevede che alla domanda siano allegate, di norma, solo autocertificazioni ed un mero parere del capo ufficio; l'ordinaria comporta documentazione più articolata (articoli 16.2., 17.3.).



F. PA

Csm	Roma	09/12/2015
	Protocollo	P 22581/2015



G. PA

Per scongiurare il rischio dell'elusione del ribadito divieto di prestare attività di docenza e/o di collaborazione finalizzata alla partecipazione ad attività private di preparazione di aspiranti a pubblici concorsi, è stabilito che l'istante debba sempre assumere uno specifico impegno al momento della presentazione della domanda (articolo 17.3. lett. p).

Sempre, per gli incarichi extragiudiziari conferiti da enti o associazioni private (diversi da quelli per i quali è consentita la procedura semplificata), è stabilito che il magistrato richiedente produca documentazione che consenta di identificare le persone fisiche che in quegli enti o in quell'associazioni svolgono funzioni di direzione, di amministrazione o di controllo (articolo 17.3. lett. o).

E' stata, altresì, prevista la necessità di autorizzazione per gli incarichi, anche se gratuiti, che comportino la partecipazione, programmata, continuativa e non occasionale, a trasmissioni televisive, radiofoniche ovvero diffuse per via telematica o informatica, da chiunque gestite, nelle quali vengono trattate specifiche vicende giudiziarie ancora non definite nelle sedi competenti.

Per i numerosi incarichi di docenza conferiti dalla SSPL di durata e compensi limitati, viene prevista una nuova procedura particolarmente agevolata, con una presunzione relativa di compatibilità dell'incarico con le esigenze di servizio e con un 'meccanismo' generalizzato basato sulla operatività del "silenzio assenso": in tal guisa, il CSM interviene solo se il capo dell'ufficio comunica, entro un breve termine, l'esistenza di ragioni ostative all'espletamento dell'incarico; in tutti gli altri casi il CSM si limita ad una implicita presa d'atto e ad un inserimento dell'avvenuta autorizzazione, formatasi per 'silenzio-assenso', nell'anagrafe tenuta dal Consiglio (articolo 19). Inoltre, si è statuito che solo nel caso di procedura semplificata o di procedura per gli incarichi di docenza presso le SSPL, il magistrato richiedente possa, a determinate condizioni, iniziare l'attività prima del decorso di quel termine (articolo 15.2.).

Tale procedura particolarmente agevolata va applicata anche per gli incarichi di docenza, conferiti da Organi Costituzionali e di rilevanza costituzionale, da Enti e Organismi internazionali ai quali l'Italia ha aderito, da Autorità indipendenti e da Enti pubblici nazionali, che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 8 per le quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad € 1.600,00 (articolo 19.1 *bis*).

Circa gli incarichi conferiti dalla SSM, caratterizzati, come anticipato, da un esplicito *favor* in ragione dell'unità del circuito formativo, si è ritenuto di non assoggettarli ad autorizzazione, se non per le medesime categorie di magistrati di cui al menzionato articolo 17.2.

Con riferimento alla Scuola, il giudizio di compatibilità è limitato solo a quanto indicato nell'articolo 19. In particolare, l'effettivo conferimento dell'incarico di docente o di esperto formatore da parte della Scuola ai magistrati in servizio viene immediatamente comunicato sia al CSM, sia al capo dell'ufficio presso il quale il magistrato designato presta servizio. Entro sette giorni il capo dell'ufficio comunica eventuali eccezionali motivi ostativi al magistrato designato e al CSM.

In tutti i quattro casi indicati, gli unici impedimenti assolutamente ostativi restano quelli previgenti. Ovviamente, la nuova circolare, che sostituisce integralmente quella di cui al n. prot. 19942/11 avrà efficacia temporale con le decorrenze indicate all'art. 26.

CIRCOLARE SUGLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI -

Premessa

La presente circolare, in attuazione della previsione di cui agli artt. 16, co. 2, R.D. n. 12 del 1941, e 53 d.lgv. n. 165 del 2001, disciplina l'autorizzazione degli incarichi extragiudiziari, e cioè delle



F. PA

Csm	Roma	09/12/2015
	Protocollo	P 22581/2015



G. PA

attività compatibili con l'ordinario servizio giudiziario in quanto non comportano un collocamento fuori ruolo o un esonero totale dall'attività giudiziaria, conferiti ai magistrati da enti pubblici o privati, anche di natura internazionale, nell'ambito delle attività proprie di tali enti.

Non sono invece regolamentati dalla presente gli incarichi di tipo internazionale, previsti dalla legge (artt. 196 e 210 ord. giud.; 58 D.P.R. n. 3 del 1957) o da regolamenti, che comportano il collocamento dei magistrati fuori ruolo, che restano disciplinati dalle circolari consiliari adottate su proposta della Terza Commissione. E neppure gli incarichi di natura internazionale, comportanti un eventuale esonero totale dall'attività giudiziaria, affidati ai magistrati nell'ambito di progetti internazionali di cooperazione e di formazione ai quali abbiano direttamente aderito il Consiglio Superiore della Magistratura e/o la Scuola Superiore della Magistratura che restano disciplinati dalle circolari consiliari adottate su proposta della Sesta Commissione.

Articolo 1.

Attività espletabili senza la necessità di autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

1.1 Sono liberamente espletabili e non richiedono alcuna autorizzazione o preventiva comunicazione:

- le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità;
- la pubblicistica, la collaborazione in qualsiasi forma a giornali, riviste, enciclopedie e simili, la produzione artistica e scientifica ancorché dia luogo a compensi;
- le attività di creazione di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali col relativo sfruttamento economico;
- la partecipazione, come relatori, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili se non retribuita. In tali casi, la cessione onerosa del diritto d'autore integra una forma di retribuzione;
- la partecipazione a trasmissioni radiofoniche, televisive, informatiche o telematiche, fatto salvo quanto stabilito nel punto 4.2 *bis*;
- la partecipazione, come discenti, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili;
- l'adesione ad organismi che danno luogo ad un rapporto associativo trasparente, non caratterizzato dall'assunzione di giuramenti o di vincoli incompatibili con i principi di autonomia ed indipendenza, che connotano la funzione del magistrato;
- la partecipazione ad attività di volontariato - svolte a qualsiasi titolo e comunque senza corrispettivo - siano esse gestite da associazioni private, organizzazioni non governative (ONG) o senza fine di lucro (ONLUS) ovvero da fondazioni, salvo il divieto di assunzione, in tali organismi, di incarichi comportanti attività di gestione o di amministrazione patrimoniale.

1.2 Il rimborso delle spese documentate non è considerato retribuzione. Il C.S.M. si riserva di verificarne l'entità.

1.3 Si intendono per seminari, convegni, incontri di studio o attività simili episodiche attività di docenza, caratterizzate dalla totale assenza di legame fra il magistrato e l'ente conferente conseguente ad un rapporto dotato di una qualche stabilità nel tempo.



F. PA

Roma 09/12/2015
Protocollo P 22581/2015
G. PA

1.4 Il magistrato, in tutte le ipotesi di attività “libere”, deve comunque valutare la compatibilità dell’attività in concreto espletata con il prestigio dell’ordine giudiziario; deve curare, altresì, che dette attività si svolgano con modalità tali da non risultare pregiudizievoli per le esigenze di servizio.

1.5 Sono, altresì, esercitabili senza la preventiva autorizzazione del C.S.M.:

- a) gli incarichi conferiti dalla legge a magistrati specificatamente individuati e considerati non fungibili (vale a dire non previsto in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie), trattandosi di incarichi svolti nell’adempimento di un dovere d’ufficio espressamente previsto dalla legge;
- b) incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, non specificatamente individuati, con designazione disciplinata dalla stessa legge.

1.6 In tale seconda ipotesi, chi procede alla designazione (di regola, il dirigente dell’ufficio ove il magistrato presta servizio) informa, preliminarmente, tutti i magistrati designabili, affinché esprimano la loro eventuale disponibilità all’incarico; la designazione deve avvenire, preferibilmente, tra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità, con provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta effettuata.

1.7 Il designante comunica al C.S.M. l’avvenuta nomina, unitamente ad un prospetto degli incarichi in corso e di quelli espletati nell’ultimo biennio da tutti i magistrati dell’ufficio, con l’indicazione dei magistrati dell’ufficio che hanno dato la loro disponibilità.

1.8 Se la designazione è conforme a criteri di equa distribuzione dei diversi incarichi fra tutti i magistrati dell’ufficio oppure tra tutti i richiedenti, il Consiglio Superiore ne prende atto. La corrispondenza di tali nomine a criteri di equa distribuzione è oggetto di valutazione del dirigente in sede di conferma nell’incarico svolto ovvero di conferimento di nuovo ufficio direttivo o semidirettivo.

Articolo 2.

Esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria.

2.1 Non è soggetto ad autorizzazione l’esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria.

2.2 I dirigenti degli uffici giudiziari segnalano al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione eventuali ricadute negative sul livello di professionalità dei magistrati derivanti dall’impegno nelle Commissioni Tributarie ..

2.3 A fini conoscitivi, di valutazione del complesso degli incarichi ricoperti e di controllo della professionalità, il Consiglio Superiore della Magistratura cura l’aggiornamento, presso la Quarta Commissione referente, di un apposito archivio informatico dei magistrati impegnati in tali organi.

2.4 I magistrati devono comunicare al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e al Consiglio Superiore della Magistratura i propri provvedimenti di nomina, trasferimento e cessazione. I dati così acquisiti sono inseriti in detto archivio, al pari delle informative di volta in volta trasmesse dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

2.5 Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono segnalate le eventuali pendenze disciplinari e paradisciplinari dei predetti magistrati.

2.6 Il C.S.M. richiede al Ministero delle Finanze, in spirito di collaborazione istituzionale, l’invio degli elenchi relativi ai magistrati che operano quali giudici tributari, aggiornandolo semestralmente.

2.7 Il Consiglio Superiore stabilisce un’interlocazione permanente con il Ministero delle Finanze, al fine di fornire notizie sui vincitori di concorso, prima della loro nomina, inerenti l’eventuale



F. PA

Csm	Roma	09/12/2015
	Protocollo	P 22581/2015



pendenza di procedimenti disciplinari e paradisciplinari a loro carico, o di altre circostanze suscettibili di rilevanza.

G. PA

Articolo 3.

Attività vietate

3.1 I magistrati non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti.

3.2 Sono vietati gli incarichi di giustizia sportiva.

3.3 Sono vietate l'organizzazione di scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso al pubblico impiego alle magistrature, e alle altre professioni legali nonché la partecipazione, sotto qualsiasi forma ed indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica di tali scuole ovvero lo svolgimento presso di esse di attività di docenza, anche in via occasionale.

3.4 Sono vietati gli incarichi diversi da quelli di insegnamento non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge, conferiti da enti destinati ad operare entro l'ambito di una limitata circoscrizione territoriale - per tali intendendosi sia gli enti territoriali sia le diramazioni locali di enti non territoriali - sia pubblici sia con finanziamento, sovvenzione o partecipazione pubblica, che operano nel territorio della Regione ove è collocato l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato. Per gli incarichi di insegnamento dovranno comunque essere attentamente valutati, anche da parte del magistrato richiedente, eventuali profili di pregiudizio che, avuto riguardo alle funzioni svolte e al soggetto da cui proviene l'incarico, potessero derivare per il prestigio o per l'immagine di indipendenza e imparzialità.

3.5 Sono vietati gli incarichi che in concreto implicano l'assunzione di ruoli incidenti direttamente sull'amministrazione attiva e/o di controllo degli enti conferenti oppure di mediazione dei conflitti, anche come arbitro irrituale o terzo arbitratore. Alcuni rilievi hanno in proposito le dichiarazioni del magistrato o le prospettazioni dell'istituzione circa impegni di futura astensione dalla partecipazione a tali parti dell'attività, dovendo essere al riguardo considerate in via esclusiva le previsioni degli atti istitutivi o regolamentari.

3.6 Salvo eccezionali situazioni da valutarsi in concreto, non sono autorizzabili gli incarichi, anche se richiesti separatamente, allorché comportino un impegno complessivo orario, computato per anno solare, superiore alle 80 ore (dicesi ottanta).

Articolo 4.

Incarichi soggetti ad autorizzazione

4.1 Gli incarichi, che non si risolvono nelle attività indicate ai precedenti articoli 1, 2 e 3, sono sottoposti al vaglio del C.S.M., affinché ne valuti l'autorizzabilità, secondo le disposizioni contenute nella Parte Terza della presente circolare.

In particolare, richiedono l'autorizzazione consiliare:

- gli incarichi di insegnamento, secondo le specifiche indicazioni di cui al successivo art. 5;
- gli incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati non specificamente individuati;
- gli incarichi conferiti dalla legge direttamente a magistrati, considerati fungibili (vale a dire previsti in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie);
- gli incarichi conferiti da legge regionale e da legge delle Province autonome di Trento e Bolzano;



F. PA

Csm

Roma

09/12/2015

Protocollo

P 22581/2015

G. PA

- e. gli incarichi conferiti dalla Presidenza della Repubblica, dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, dalla Corte Costituzionale, dal Parlamento e sue Commissioni, dai **Ministeri**, dalle Autorità amministrative indipendenti;
- f. gli incarichi conferiti da federazioni od organizzazioni sportive, diversi da quelli di cui all'articolo 2.2.;
- g. gli incarichi conferiti da enti pubblici funzionali all'attuazione di primari valori costituzionali (partecipazione a Comitati di Bioetica operanti presso istituzioni sanitarie, per la prevenzione del mobbing o per la deontologia delle professioni); gli incarichi conferiti dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di *Istitution building*, di formazione di magistrati o funzionari, di consulenza per specifiche tematiche giuridiche;
- h. gli incarichi conferiti da enti pubblici, salvo quanto previsto agli articoli 2.4. e 2.5.;

4.2 Gli incarichi conferiti da privati, che non si risolvono nelle attività indicate al successivo art. 5, sono autorizzabili allorché sussista un effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico e sempre che siano escluse situazioni pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, per l'immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura. Inoltre, l'effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico, desunto anche dalle finalità istitutive dell'ente conferente, deve essere espressamente motivato.

4.2.bis E' altresì soggetta ad autorizzazione, da rilasciare secondo i criteri del capo che precede, la partecipazione, programmata, continuativa e non occasionale, anche se gratuita, a trasmissioni televisive, radiofoniche ovvero diffuse per via telematica o informatica, da chiunque gestite, nelle quali vengono trattate specifiche vicende giudiziarie ancora non definite nelle sedi competenti.

4.3 Il Consiglio Superiore della Magistratura, ove proceda direttamente al conferimento di incarichi extragiudiziari, provvede d'ufficio anche alla valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di autorizzabilità di cui alla seguente Parte II.

Articolo 5.

L'attività di docenza e le attività ad essa assimilabili.

5.1 Sono autorizzabili, fermi restando i divieti di cui all'art. 3, gli incarichi di docenza, le conferenze, i seminari, i convegni, gli incontri di studio o le attività similari retribuiti conferiti da:

- a) enti pubblici o da amministrazioni pubbliche;
- b) persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese tutte le Forze di polizia, a livello sia centrale sia locale;
- c) enti od organismi internazionali, dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di *Istitution building*, volti anche alla formazione di magistrati o funzionari;
- d) enti privati.

5.2 In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le università private, non telematiche, di primario rilievo nazionale.

5.3 Gli incarichi sopra indicati sono autorizzati nelle forme previste dai successivi articoli 16, 17 e 19 diversificate in ragione del loro oggetto e del soggetto conferente.


F. PA

Csm	Roma	09/12/2015
	Protocollo	P 22581/2015


G. PA

Articolo 6.

Richiesta di quesito sull'autorizzabilità di un incarico

6.1 Il magistrato, il quale ha intenzione di intraprendere un'attività per la quale possa configurarsi il dubbio se si tratti di attività soggetta ad autorizzazione, può formulare al C.S.M. apposito quesito, allegando i documenti disponibili, così da porre il Consiglio in grado di decidere con piena conoscenza di tutti gli elementi concreti della fattispecie in esame e di deliberare eventualmente l'autorizzazione.

PARTE SECONDA - CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE -

Articolo 7

Ambito della valutazione da parte del Csm

7.1 L'autorizzazione del C.S.M. è sempre subordinata al positivo riscontro della compatibilità dell'incarico con:

- a) le esigenze di servizio e il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie, in particolare laddove l'incarico comporti spostamenti all'estero o in località distanti dalla sede di servizio. Per gli incarichi di docenza rientranti nei limiti indicati all'articolo 16 e per quelli da svolgere presso le SSLP, si presume il positivo riscontro della compatibilità con le esigenze di servizio;
- b) le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato, dovendosi evitare che il prestigio come pure i valori dell'indipendenza ed imparzialità siano oppure appaiano compromessi o anche soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni o compensi collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all'amministrazione della giustizia.

7.2 Il tipo di incarico (insegnamento, studio, ricerca e attività ad esse assimilabili) non esclude, anche tenuto conto del parere espresso sia dai Dirigenti sia dai Consigli giudiziari ovvero dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, valutazioni di opportunità riferite al soggetto conferente, anche se di natura pubblica.

7.3 Il C.S.M. valuta l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione anche in relazione alla natura dell'incarico, alla sua durata e all'impegno che esso comporta, sia in fase di preparazione sia in fase di effettivo espletamento, nonché all'entità del compenso eventualmente previsto. Tiene anche conto del numero complessivo dei magistrati impiegati per quella attività dallo stesso soggetto conferente.

7.4 Nel valutare l'opportunità dell'autorizzazione, il C.S.M. considera il numero e il tipo degli incarichi espletati dal magistrato interessato nel corso dell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agli incarichi che risultano ancora in corso di svolgimento. Si tiene, inoltre, conto degli incarichi, oggetto di separata istanza di autorizzazione, per i quali è in corso l'istruttoria da parte del Consiglio, nonché di qualsiasi altra informazione riguardante il magistrato interessato.

Articolo 8.

Durata dell'autorizzazione

8.1 L'autorizzazione è rilasciata per la durata dell'incarico. Nel caso di incarico di durata indeterminata o superiore a 3 anni, alla scadenza del triennio deve essere rinnovata la richiesta di



F. PA

<i>Csm</i>	Roma	09/12/2015
	Protocollo	P 22581/2015



G. PA

autorizzazione aggiornando la relativa documentazione: ciò al fine di consentire al Consiglio Superiore della Magistratura di verificare se perduri la compatibilità coi requisiti di cui al presente articolo, tenendo anche conto del protrarsi dell'incarico stesso.

Articolo 9

Oneri per il magistrato successivi all'autorizzazione.

9.1 Al termine dell'incarico di durata superiore a un anno, il magistrato deve trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le statistiche comparate del lavoro svolto durante il periodo di espletamento dell'incarico. Ciò avviene per il tramite del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che esprime le sue valutazioni sentito il dirigente dell'Ufficio.

Articolo 10

Condizioni soggettive ostative all'autorizzazione.

10.1 Per i magistrati nei cui confronti è pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, oppure hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale, ovvero è stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, il C.S.M. provvede negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, pregiudica per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.

10.2 Sono immediatamente revocate le autorizzazioni concesse a magistrati sottoposti alle misure della custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e/o della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed ai magistrati condannati, anche in primo grado, salvo che la revoca possa pregiudicare irreparabilmente la procedura nella quale s'inserisce l'attività autorizzata.

10.3 Non possono essere rilasciate autorizzazioni né designati per incarichi i magistrati che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente negli ultimi cinque anni computati a decorrere dalla sentenza definitiva e/o trasferiti d'ufficio in via cautelare negli ultimi tre anni computati a decorrere dalla data di pronuncia di tale provvedimento cautelare, eccettuato il caso in cui il trasferimento sia stato disposto in forza degli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, ovvero per incompatibilità ex art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in quest'ultimo caso si applica il disposto dell'articolo 10.1. Il Consiglio ha facoltà di derogare al predetto divieto in relazione alla natura dei fatti oggetto del procedimento disciplinare.

10.4 Il C.S.M., anche oltre i termini temporali di cui al precedente 10.3, mantiene integro il proprio potere valutativo e può provvedere negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la condanna per delitto non colposo o la condanna disciplinare, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, possono pregiudicare per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.



F. PA

Csm	Roma	09/12/2015
	Protocollo	P 22581/2015

G. PA

Articolo 11.

Incarichi richiesti dai dirigenti degli uffici giudiziari

11.1 I titolari di uffici direttivi possono essere autorizzati ad accettare incarichi extragiudiziari diversi da quelli loro attribuiti dalla legge in ragione dell'Ufficio stesso, solo in base ad una valutazione di opportunità che, oltre ai criteri generali di cui all'articolo 6, tenga conto della speciale natura e della estrema delicatezza e complessità delle funzioni direttive, nonché dell'impegno particolarmente gravoso e costante che esse richiedono.

11.2 Resta fermo il divieto di cui all'art. 17 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, posto per i Presidenti di Corte di appello e per i Procuratori Generali della Repubblica, di assumere alcun incarico fuori dalla residenza, tranne quelli attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Articolo 12.

Incarichi richiesti dai magistrati collocati fuori ruolo.

12.1 I magistrati collocati fuori ruolo, considerata la generica formulazione dell'art. 16 R.D. 12/41 nonché l'esigenza anche per tali magistrati di assicurare che l'assunzione di incarichi non risulti incompatibile con il loro *status*, sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio, che valuta la compatibilità dell'incarico con i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione giurisdizionale.

12.2 La valutazione della compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio del magistrato collocato fuori ruolo, dunque l'espressione del relativo parere, è rimessa, invece, al soggetto istituzionale presso cui il magistrato stesso svolge le funzioni extragiudiziarie.

12.3 L'autorizzazione del Consiglio non è richiesta nel caso in cui si tratti di incarico da conferire a Magistrato addetto al Ministero di Giustizia per attività istituzionali del Dicastero.

Articolo 13.

Valutazioni rimesse ai dirigenti degli uffici giudiziari, ai Consigli giudiziari ed al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione

13.1 I dirigenti degli uffici ed il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, nel rendere responsabilmente il parere di loro competenza secondo le previsioni contenute nella successiva Parte Terza, devono esprimersi in maniera esaustiva sulla compatibilità dell'incarico richiesto con l'attività professionale espletata dall'istante, tenendo conto degli eventuali profili di pregiudizio per il prestigio o per l'immagine di indipendenza e imparzialità del magistrato, oltre che pronunciarsi sulla compatibilità dell'incarico richiesto con l'attività del richiedente, anche considerando i livelli di laboriosità ed i tempi di deposito delle motivazioni dei provvedimenti adottati.

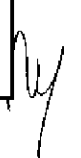
13.2 I dirigenti degli uffici effettuano le designazioni di loro competenza secondo la previsione contenuta al precedente articolo 1.2.

PARTE TERZA -LE PROCEDURE -

Articolo 14.


F. PA

Csm	Roma	09/12/2015
	Protocollo	P 22581/2015


G. PA

Procedura ordinaria e semplificata

14.1 Gli incarichi extragiudiziari sono autorizzati mediante procedura ordinaria o procedura semplificata .

14.2 La procedura semplificata è prevista esclusivamente per gli incarichi di docenza indicati all'articolo 16, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19.

14.3 Tutti gli incarichi, per l'autorizzazione dei quali non siano specificamente indicate le prescrizioni da seguirsi, sono sottoposti alla procedura ordinaria.

Articolo 15

Termini del procedimento e modalità di invio della richiesta di autorizzazione

15.1 La richiesta di autorizzazione deve essere trasmessa almeno 40 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'espletamento dell'incarico ed il Consiglio delibera entro 30 giorni dalla effettiva ricezione della completa documentazione, da inviarsi contestualmente alla domanda. In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest'ultimo può avanzare richiesta anche oltre i termini suddetti.

15.2 L'attività richiesta non può comunque essere iniziata prima della delibera autorizzativa consiliare ovvero, in caso di silenzio-assenso, prima del decorso del termine di 30 giorni, di cui all'art. 18.1. Per gli incarichi astrattamente autorizzabili con la procedura semplificata di cui all'art. 17 e per quelli di docenza assoggettati alla procedura di cui all'art. 19, il magistrato, assumendosene ogni responsabilità, può iniziare l'attività richiesta prima del decorso dei termini sopra indicati, purché abbia indicato la ragione, a lui non attribuibile, per la quale non è stato possibile attendere il formarsi del silenzio-assenso; tale facoltà non può riconoscersi laddove sia stato formulato e comunicato al magistrato interessato un parere contrario all'espletamento dell'incarico da parte del dirigente chiamato ad esprimerlo.

15.3 Tutti i magistrati, con esclusione di quelli collocati fuori del ruolo organico della magistratura, devono, a pena di irricevibilità, compilare ed inoltrare la domanda di autorizzazione mediante il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, secondo le istruzioni contenute nel *vademecum* consultabile sul medesimo sito.

15.4 Il richiedente inoltra la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extragiudiziario, corredata dalla prescritta documentazione in originale, al dirigente dell'ufficio.

15.5 Il dirigente dell'ufficio giudiziario, reso il parere di cui all'art. 16.2. lett. i) o 17.2. lett. l) nei termini ivi indicati, la trasmette, unitamente alla documentazione in originale, al C.S.M.

15.6 Contestualmente, quando si tratta di incarichi per i quali è prescritta la procedura ordinaria, il dirigente trasmette copia della richiesta, del proprio parere e della documentazione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, affinché rendano il necessario parere di loro rispettiva competenza.

15.7 Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono ad inoltrare al C.S.M. il parere di loro competenza, reso nei termini previsti all'articolo 17.

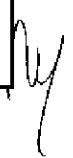
15.8 Le richieste di autorizzazione non compilate, né inoltrate nelle forme previste sono dichiarate irricevibili con deliberazione della Commissione e restituite immediatamente all'ufficio di appartenenza per l'eventuale riproposizione mediante il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, secondo le istruzioni contenute nel *vademecum* consultabile sul medesimo sito.

15.9 Le istanze di autorizzazione incomplete, con documentazione insufficiente o prive delle richieste dei prescritti pareri sono dichiarate improcedibili con deliberazione della Commissione e restituite immediatamente all'ufficio di appartenenza per le necessarie integrazioni.



F. PA

<i>Csm</i>	Roma	09/12/2015
	Protocollo	P 22581/2015



G. PA

15.10 Il termine per la deliberazione del Consiglio Superiore riprende a decorrere dall'inizio dalla data di ricezione dell'integrazione della documentazione mancante.

Articolo 16.

Incarichi autorizzabili con procedura semplificata. Contenuto della domanda e documentazione richiesta.

16.1 Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 19, l'autorizzazione è concessa mediante procedura semplificata per gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari, conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti) che, ove non riguardanti i magistrati indicati all'articolo 17.2, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 25 e/o per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad € 3500,00, conferiti da :

- a) università pubbliche, enti pubblici o da amministrazioni pubbliche;
- b) persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese tutte le Forze di polizia, a livello sia centrale sia locale;
- c) case editrici ed altri enti privati di formazione, **in ogni caso** di rilievo nazionale;
- d) enti od organismi internazionali, dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di Institution building, volti anche alla formazione di magistrati o funzionari;

In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le università private, non telematiche, di primario rilievo nazionale.

16.2 La richiesta di svolgimento di un incarico autorizzabile con procedura semplificata, deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, e deve essere così documentata:

- a) individuazione e natura giuridica del soggetto conferente (in caso di insegnamento universitario precisare se il titolare dell'insegnamento ufficiale svolga la libera professione e davanti a quali uffici giudiziari);
- b) atto di designazione;
- c) natura, durata, caratteristiche, modalità, luogo di svolgimento dell'incarico, con indicazione delle eventuali norme che lo prevedono; eventuale possibilità di un suo rinnovo; nonché, per gli incarichi di insegnamento, l'impegno orario e la precisazione del numero di ore da svolgere in ciascun anno solare in relazione all'incarico oggetto dell'istanza, considerati tutti gli incarichi svolti o da svolgere nel corso del medesimo anno solare e autocertificazione in ordine al non superamento della soglia oraria e/o monetaria prevista per la procedura semplificata;
- d) natura, durata e luogo di svolgimento di ogni altro incarico diverso dall'insegnamento richiesto o espletato nel corso del medesimo anno solare;
- e) compensi eventualmente previsti sotto qualsiasi forma;
- f) eventuali procedimenti trattati nell'ultimo triennio o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato e al suo ufficio, nei quali sia stato o sia parte il soggetto (persona fisica, ente, rappresentante legale, etc.) da cui promana l'incarico;
- g) autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato, egli non ricorra nelle condizioni soggettive ostative individuate all'articolo 10 nonché non risultano pendenti procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari a suo carico, individuati secondo le indicazioni di cui all'articolo 17.2.;



F. PA

Cosm

Roma

09/12/2015

Protocollo

P 22581/2015

G. PA

- h) dichiarazione dell'istante relativa ai rapporti di qualsiasi natura con il soggetto conferente l'incarico ovvero suoi dipendenti o associati, onde verificare l'assenza di quelle possibili situazioni di 'interferenza' con la natura ed il tipo delle funzioni svolte dal magistrato;
- i) parere motivato del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza e, in caso di domanda proposta da magistrato ordinario in tirocinio, dei magistrati collaboratori), che, tenuto conto dei profili considerati dall'art. 13.1, deve essere espresso nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta del magistrato.

16.3 Decorso tale termine, il richiedente trasmette al C.S.M. comunicazione, corredata da copia di tutta la documentazione depositata al dirigente dell'ufficio, nella quale dà atto che il parere è stato da lui richiesto ma non è stato tempestivamente espresso. Il C.S.M., in tal caso, può deliberare anche senza l'acquisizione di detto parere.

16.4 Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.

Articolo 17 .

Incarichi autorizzabili con procedura ordinaria. Contenuto della domanda e documentazione richiesta.

17.1 L'autorizzazione segue la procedura ordinaria:

- a) per gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti), che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore pari o superiore alle 26 e sino a 80 ore e/o un corrispettivo lordo complessivo pari o superiore ad € 3.500,00 conferiti dai medesimi soggetti già indicati all'articolo 16.1 o comunque di importo superiore a 500,00 euro lordi orari..
- b) per gli incarichi conferiti da università telematiche o da altri enti privati, diversi da quelli indicati all'articolo 16.1, indipendentemente dal monte ore e/o dal compenso previsti;
- c) per tutti gli incarichi per i quali non è prevista specificamente la procedura semplificata.

17.2 Salvo i casi in cui trovi applicazione l'art.19, gli incarichi di docenza (ivi compresi seminari, conferenze, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti), indipendentemente dal numero di ore e compenso pattuito, sono sempre sottoposti alla procedura ordinaria, quando la richiesta di autorizzazione proviene da:

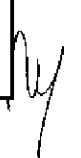
- magistrati titolari di uffici direttivi;
- magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati;
- i magistrati che hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione;
- magistrati nei cui confronti, sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, ovvero sia stato deliberato il trasferimento ai sensi di tale normativa.

17.3 La richiesta di svolgimento di un incarico autorizzabile con procedura ordinaria deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it e deve essere documentata come previsto alle lett. da a) ad h) dell' articolo 16.2, nonché devono, inoltre, essere prodotti:

- l) parere motivato del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza e, in caso di domanda proposta da magistrato ordinario in tirocinio, dei magistrati collaboratori), che deve essere


F. PA

Csm	Roma	09/12/2015
	Protocollo	P 22581/2015


G. PA

espressa nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta del magistrato, con attestazione che quest'ultimo, nell'anno precedente al deposito della richiesta, abbia assicurato un livello di produttività non inferiore alla media della sezione o dell'ufficio di appartenenza; attestazione resa tenuto conto di ogni altra circostanza rilevante in merito

- m) parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, rilasciato anche tenendo conto dei profili di cui all'art. 13.1.;
- n) certificazione di cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;
- o) la produzione della documentazione atta ad identificare le persone fisiche che negli enti o nelle associazioni conferenti svolgono funzioni di direzione e/o di amministrazione;
- p) autocertificazione attestante, per gli incarichi di docenza conferiti da soggetti di diritto privato, che l'attività di docenza prestata non è diretta, sia pure in via mediata, alla preparazione a concorsi pubblici, ivi compreso il concorso per l'accesso in magistratura, ovvero all'esame di abilitazione al patrocinio forense, ossia l'integrale rispetto della previsione di cui all'articolo 3.3..

17.4 Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione

17.5 Il richiedente, ove il dirigente non abbia espresso il parere nel termine prescritto, trasmette al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione comunicazione, corredata da copia di tutta la documentazione depositata al dirigente dell'ufficio, nella quale dà atto che il parere è stato da lui richiesto ma non è stato tempestivamente espresso. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione in tal caso possono deliberare anche senza l'acquisizione di detto parere.

17.6 Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione esprimono il parere di loro competenza nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della richiesta del magistrato, e lo inoltrano al C.S.M.

17.7 Il termine di giorni 30 per il rilascio da parte del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione del parere motivato inizia a decorrere dalla ricezione della domanda del magistrato redatta conformemente alle disposizioni della presente circolare.

Articolo 18

Termini di definizione. - Eventuale silenzio-assenso in caso di procedura semplificata ed ordinaria

18.1 Il termine di giorni 30 per la conclusione del procedimento amministrativo inizia a decorrere dalla ricezione da parte del Csm della documentazione richiesta per la singola procedura applicabile nonché di ogni altra eventualmente e specificamente richiesta.

18.2 In ogni caso, trascorso da tale ultima data il termine massimo di trenta giorni, l'autorizzazione si intende concessa; il termine non decorre durante il periodo di sospensione feriale dell'attività consiliare.

18.3 Viene in ogni caso fatta salva l'adozione da parte del Csm di provvedimenti di autotutela nel rispetto delle disposizioni di legge.

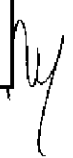
18.4 In caso di mancato invio della documentazione richiesta, l'istanza di autorizzazione è dichiarata improcedibile.

18.5 Nel solo caso in cui il magistrato non fosse in grado di conoscere la pendenza del procedimento penale e/o disciplinare, individuati secondo le indicazioni di cui agli articoli 10 e 17.2, ed abbia per tale motivo richiesto di essere autorizzato all'incarico con procedura semplificata,



F. PA

<i>Csm</i>	Roma	09/12/2015
	Protocollo	P 22581/2015



G. PA

il C.S.M. procede in via ordinaria richiedendo d'ufficio gli atti ed i documenti mancanti e il termine 30 giorni di cui sopra decorrerà dalla ricezione di tutta la documentazione mancante.

18.6 In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest'ultimo può trasmettere l'intera documentazione al C.S.M., anche senza il parere del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza), purché a detto dirigente il parere sia stato comunque richiesto. In tal caso, il C.S.M., ove riconosca sussistere l'urgenza, può provvedere anche in assenza del richiesto parere.

18.7 Al di fuori dei casi di cui all'art. 15.2, non vi può essere svolgimento dell'incarico prima dell'autorizzazione consiliare o della formazione del silenzio-assenso.

Articolo 19

Incarichi di docenza di breve durata o conferiti dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali SSPL

19.1 Ad eccezione dei magistrati indicati agli articoli 10 e 17.2, per i quali ultimi si segue sempre la procedura ordinaria di cui all'articolo 17, l'autorizzazione è concessa, seguendo la procedura di cui ai successivi paragrafi per il caso di incarichi di docenza conferiti dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, SSPL, che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 20 ore e/o per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad € 2.500,00.

19.1 bis. La previsione del capo che precede si applica anche agli incarichi di docenza, conferiti da Organi Costituzionali e di rilevanza costituzionale, da Enti e Organismi internazionali ai quali l'Italia ha aderito, da Autorità indipendenti e da Enti pubblici nazionali, che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore uguale o inferiore a 8 per le quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad € 1.600,00.

19.2 Per l'ipotesi che siffatto incarico di docenza rientri nell'ambito applicativo dei precedenti paragrafi, anche al fine di consentire la verifica dell'assenza delle condizioni di cui all'articolo 10, il magistrato interessato avanza richiesta del suo svolgimento, redigendo il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, che deve essere così documentato:

1. individuazione del soggetto conferente;
2. atto di designazione;
3. natura, durata, caratteristiche, modalità, luogo di svolgimento dell'incarico, l'impegno orario e la precisazione del numero di ore da svolgere in ciascun anno solare in relazione all'incarico oggetto dell'istanza, considerati tutti gli incarichi svolti o da svolgere nel corso del medesimo anno solare e autocertificazione in ordine al non superamento della soglia oraria e/o monetaria prevista per la procedura semplificata;
4. compensi eventualmente previsti sotto qualsiasi forma;
5. eventuali procedimenti trattati nell'ultimo triennio o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato e al suo ufficio, nei quali sia stato o sia parte la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, SSPL o l'Università da cui promana l'incarico;
6. autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato, egli non ricorra nelle condizioni soggettive ostative individuate all'articolo 10 nonché non risultano pendenti procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari a suo carico, individuati secondo le indicazioni di cui all'articolo 18.2;

19.3 Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.

19.4 Contestualmente all'invio telematico al CSM, copia della domanda è depositata presso la segreteria del capo dell'ufficio, il quale, entro dieci giorni dalla ricezione, con il mezzo più rapido e con adeguata motivazione, comunica le eventuali ragioni ostative al magistrato designato e al CSM.



F. PA

Csm	Roma	09/12/2015
	Protocollo	P 22581/2015



G. PA

19.5 In mancanza di comunicazioni di tal tipo, l'incarico si intende autorizzato per silenzio assenso e il suo espletamento può aver luogo. Si provvede, di conseguenza, all'inserimento dell'incarico, così autorizzato, nell'anagrafe degli incarichi extragiudiziari successivamente alla delibera di presa d'atto dell'assemblea plenaria.

19.6 Sulla base dei particolari rilievi formulati dal capo dell'ufficio entro il termine di cui sopra, il Consiglio superiore provvede nei successivi trenta giorni alla deliberazione dell'istanza del magistrato; in tali ipotesi l'incarico non può essere svolto prima dell'autorizzazione consiliare o della formazione del silenzio-assenso.

19.7 In caso di superamento della soglia oraria e del limite di corrispettivo di cui all'articolo. 20.2, trova applicazione la procedura di cui all' articolo. 17.

Articolo 20.

Incarichi presso la Scuola superiore della magistratura.

20.1 In ragione della completa autonomia formale giuridica ed operativa riconosciuta dalla legge alla Scuola Superiore della Magistratura, anche gli incarichi da essa conferiti a magistrati, in quanto estranei all'esercizio delle funzioni giudiziarie in senso stretto, sono soggetti ad autorizzazione da parte del Consiglio Superiore unicamente in relazione ai magistrati menzionati all'articolo 17.2.

20.2 La compatibilità dell'incarico con i criteri indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 7.1 è presunta in ragione dello specifico interesse del governo autonomo della magistratura alla promozione della formazione professionale dei magistrati. A tal fine la Scuola comunica periodicamente al Consiglio superiore i nominativi dei magistrati iscritti all'albo dei docenti e ogni successivo aggiornamento in modo da consentire al C.S.M. la preventiva verifica delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, i cui esiti vengono comunicati alla Scuola entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine, in mancanza di comunicazioni, i magistrati inseriti nell'albo si intendono preventivamente autorizzati a svolgere gli incarichi di docente o esperto formatore eventualmente loro conferiti in concreto dalla Scuola, salvo quanto previsto all'articolo 21.

20.3 Gli incarichi svolti presso la Scuola Superiore della Magistratura non sono computati ai fini della determinazione dei limiti previsti agli articoli 16.1, 17.1 della presente circolare.

Articolo 21

Incarichi di docente, di esperto formatore e di tutor presso la Scuola della Magistratura soggetti ad autorizzazione.

21.1 L'effettivo conferimento dell'incarico di docente, di esperto formatore o di *tutor* da parte della Scuola ai magistrati in servizio viene immediatamente comunicato sia al CSM, sia al capo dell'ufficio presso il quale il magistrato designato presta servizio.

21.2 Entro sette giorni il capo dell'ufficio comunica eventuali eccezionali motivi ostativi al magistrato designato e al CSM. In mancanza di comunicazioni l'espletamento dell'incarico, già autorizzato ai sensi dell'articolo 20.2., può aver luogo. Sulla base dei rilievi formulati dal capo dell'ufficio il Consiglio superiore provvede nei successivi quindici giorni alla eventuale revoca dell'autorizzazione preventivamente concessa.

21.3 Il C.S.M. provvede alla revoca anche d'ufficio, qualora rilevi il sopravvenire di circostanze ostative all'effettivo espletamento dell'incarico ai sensi dell'articolo. 10, anche nei casi di sostituzione d'urgenza ai sensi del successivo paragrafo.

21.4 In caso di incarichi conferiti in via d'urgenza dalla Scuola per la sostituzione, a seguito di impedimenti sopravvenuti, di magistrati già designati, l'incarico potrà essere svolto dal magistrato



F. PA

Csm	Roma	09/12/2015
	Protocollo	P 22581/2015



G. PA

chiamato alla sostituzione sotto la sua diretta responsabilità in ordine alla compatibilità dell'assenza con esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza e previa comunicazione al capo dell'ufficio; la Scuola comunicherà al Consiglio superiore l'avvenuta sostituzione.

21.5 Il CSM adotta le opportune procedure telematiche utili all'inserimento dell'incarico nell'anagrafe delle prestazioni extragiudiziarie.

Articolo 22.

Partecipazione all'attività formativa organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

22.1 L'ammissione dei magistrati ai corsi o *stage* di formazione organizzati o proposti dalla Scuola della Magistratura in ambito nazionale o internazionale non è soggetta ad autorizzazione ed è comunicata al Consiglio Superiore ed al dirigente dell'ufficio di appartenenza, oltre che al magistrato, dalla Scuola stessa; il magistrato comunica al dirigente e alla Scuola eventuali ragioni di impedimento alla partecipazione; all'esito dell'attività, l'effettiva partecipazione è comunicata con riguardo a ciascun magistrato dalla Scuola al Consiglio superiore, per l'aggiornamento del fascicolo personale.

22.2 Solo nel caso in cui il capo dell'ufficio ravvisi assolutamente eccezionali ragioni di servizio ostative alla partecipazione del magistrato all'attività formativa ne dà immediata e motivata comunicazione al magistrato, che nei 5 giorni successivi può rivolgersi al consiglio giudiziario.

22.3 Avverso la decisione del consiglio giudiziario il dirigente e il magistrato possono entro 7 giorni rivolgersi al CSM che delibera, dandone comunicazione agli interessati.

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI –

Articolo 23.

Rubriche degli incarichi

23.1 Il Consiglio Superiore della Magistratura rende noto, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari autorizzati nel semestre ai magistrati ordinari.

23.2. L'elenco, aggiornato alla fine di ogni semestre a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lvo 2 febbraio 2006, n.35, anche con cancellazione delle precedenti iscrizioni, salvo che queste ultime si riferiscano ad attività ancora in corso, è organizzato con ordine nominativo e dà indicazione del nome, cognome, ufficio di appartenenza del magistrato, dell'oggetto e della durata dell'incarico, dell'ente conferente, del compenso previsto ed autorizzato, nonché del numero di incarichi precedentemente svolti dal medesimo magistrato nell'ultimo triennio.

Articolo 24.

Rilevanza ai fini delle valutazioni di professionalità

Tutti gli incarichi extragiudiziari non sono valutabili ai fini del giudizio di professionalità.


F. PA

Csm	Roma	09/12/2015
	Protocollo	P 22581/2015



Articolo 25.

Inosservanza della circolare

25.1 I comportamenti in contrasto con l'art. 16 R.D. n. 12/1941 e con le direttive della presente circolare sono valutati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai fini sia di eventuale applicazione dell'art. 2 della legge sulle guarentigie, sia di eventuale comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare.

25.2 Ferma la rilevanza ai fini suddetti del comportamento posto in essere, è in facoltà del Consiglio Superiore della Magistratura diffidare, altresì, il magistrato a cessare da tale comportamento assegnandogli un termine.

25.3 È fatto obbligo al Consiglio giudiziario, al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e ai dirigenti degli uffici giudiziari di segnalare tempestivamente ogni fatto a loro conoscenza riferibile ai comportamenti suddetti.

25.4 Il Consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e i dirigenti degli uffici giudiziari sono, inoltre, tenuti a segnalare eventuali incidenze negative sul servizio derivanti dall'espletamento dell'incarico autorizzato.

Articolo 26.

Disposizione transitoria

26.1 La presente circolare si applica alle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.

26.2 In considerazione dei necessari adattamenti delle procedure interne del CSM relative alle pratiche di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari, la nuova circolare si applicherà alle istanze avanzate a decorrere dal 25 gennaio 2016.

Articolo 27.

Disposizioni abrogate

La Circolare n. P. n. 19942 del 3 agosto 2011 – Delibera del 27 luglio 2011 con le sue successive modificazioni ed integrazioni è abrogata ed è interamente sostituita dalla presente.“

Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici, dandone assicurazione a mezzo fax ai numeri 06/4457175 – 06/4452916 – 06/4453734.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo, dandone assicurazione a mezzo fax ai numeri 06/4457175 – 06/4452916 – 06/4453734.

■ SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)

